

Comune di Chieti (V Settore – Servizio Politiche Ambientali)

DETERMINAZIONE N°

744

Reg. V Settore Prot. n° ...36.5....

DEL 1 U AGO. 2020 del 06 AGO. 2020

OGGETTO: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE, AI SENSI EX ARTT. 242-245 DEL D.LGS N. 152/06, DEL SITO INDUSTRIALE DISMESSO EX CARTIERA BURGO S.P.A. IN VIA PIAGGIO – CHIETI SCALO – COD. CH900053 - PROGETTO DI BONIFICA 2° LOTTO (AREA 1B), IN VARIANTE ALL'INTERVENTO AUTORIZZATO CON D.D. 1099/2018. CONCLUSIONE POSITIVA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

Visto il T.U. di cui al d.lgs n. 152 del 03.04.2006 ed in particolare alla parte IV - titolo V - l'art. 242 che prevede la nuova procedura operativa ed amministrativa per giungere alla bonifica dei siti inquinati, in sostituzione dell'abrogato art. 17 del D.Lgs n. 22/97 e relativo decreto attuativo approvato con dm 471/99;

Visto l'art. 35 della L.R.A. n. 83/00, come modificato dall'art. 7, c. 8, della L.R.A. n. 27 del 09.08.06, che, tra l'altro, ha stabilito: [... "Fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti, i comuni restano titolari dei procedimenti di bonifica dei siti ricadenti nel proprio territorio comunale."];

Visto l'art. 6, comma 4, della L.R.A. n. 45 del 19.12.07 (BURA n. 10 straordinario del 21.12.07) che assegna definitivamente le competenze ai comuni per lo svolgimento delle funzioni amministrative inerenti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati che ricadono interamente nell'ambito del territorio comunale, ai sensi del titolo V del d.lgs 152/06;

Visto l'art.14 e seguenti della legge 7/8/90 n. 241 e s.m.i.;

Visti gli artt. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata (da ultimo) dal D.Lgs. 127/2016, ed in particolare:

- ✓ l'art. 14, comma 2, a norma del quale "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici.";
- ✓ l'art. 14bis, comma 1, che stabilisce che "La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta, tra l'altro che:

- con nota prot.7995 del 04.02.2010 questo Comune, in attuazione di quanto disposto dalla L.R.A. n° 45/07 (art. 9, comma 10, all. 2), ha comunicato alla Regione e all'Arta l'avvenuta dismissione del sito industriale in oggetto con invito agli adempimenti di rispettiva competenza ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale dei siti dismessi potenzialmente contaminati;

- con comunicazione in data 01.03.10, pervenuta al Comune in pari data, reg. al prot. n. 1459 del 02.03.2010, la ditta Burgo S.p.A ha dato notizia del superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione (CSC) del sito e presentato contestualmente il rapporto tecnico delle indagini preliminari eseguite;
- con nota in data 06.04.2010, reg. al prot. n. 25163 dell'8.04.2010, è stato presentato il Piano della Caratterizzazione riferito al sito suddiviso nei lotti 1 e 2, catastalmente riportato al fg. 25 coi nn. 11 - 746 -747 - 751 - 54 - 4252 - 4263 - 4264 - 4265;
- con D.D. n. 1131 del 20.04.2011, conformemente a quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi in data 15.03.2011, è stato approvato, con prescrizioni, il Piano della Caratterizzazione dell'intero sito dismesso ex Cartiera Burgo (lotti 1 e 2 individuati catastalmente al fg. 25 coi mappali nn. 11-746-747-751-54-4252-4263-4264-4265) nonché il risultato di caratterizzazione e Analisi di Rischio sanitario ambientale della parte meridionale del 1º lotto (area 2), dando atto che per quest'ultima area è possibile l'avvio del processo di reindustrializzazione, non essendo stati rilevati rischi sanitari per l'uomo;
- con D.D. n. 1822 del 28.08.2012, conformemente a quanto stabilito nelle Conferenze dei Servizi in data 03.04.2012, 26.04.2012, 31.05.2012 e 24.07.2012, è stato approvato, con prescrizioni, il Documento Tecnico contenente il risultato della Caratterizzazione dell'area 1 del 1° lotto e il Progetto di Messa in Sicurezza Permanente dell'intero 1° lotto, dando atto che, fatte salve le procedure urbanistiche e i permessi a costruire da rilasciare ai sensi di legge, non vi sono motivi ostativi per il riutilizzo dell'area stessa ai fini dell'avvio del processo di reindustrializzazione programmato per il 1º lotto del sito in oggetto secondo l'accordo di programma stipulato tra parti sociali ed aziende;
- con D.D. n. 589 del 23.04.2013, conformemente a quanto stabilito nelle Conferenze dei Servizi in data 12.02.13 e 20.02.13, si è preso atto dell'approvazione del documento tecnico contenente il risultato della caratterizzazione ambientale del lotto 2 e definiti gli adempimenti per lo stralcio delle aree da reindustrializzare;
- la ditta Burgo Group S.p.A., in relazione alla diversa gestione delle aree, ha elaborato una nuova distribuzione dei lotti 2 e 3. Come rappresentato nella tavola planimetria 1a, presentata con nota assunta al prot. n. 2556 del 15.01.2014, il lotto 3 (area discarica soggetta ad AIA, parte mappale 11 del fg. 25) ha assunto la nuova denominazione di Area 2 del lotto 2 e il precedente lotto 2 è ora suddiviso in Area 1A (area con presenza di sottostazione elettrica, mappali nn. 4262-748-751-746-747-11 parte del fg. 25) e Area 1B (area da bonificare, parte mappale n. 11 del fg. 25);
- con D.D. n. 1096 del 23.07.2014, conformemente a quanto stabilito nelle Conferenze dei Servizi in data 20.02.2014, è stata autorizzata l'attuazione del Progetto di Bonifica 2° lotto - Area 1B;
- con D.D. n. 1431 del 18.09.2014, in conformità a quanto stabilito in Conferenza dei Servizi in data 16.07.2014, è stata autorizzata l'attuazione del Piano Integrativo della Caratterizzazione dell'area ex sottostazione Enel (parte Area 1A del lotto 2), distinta in C.T. al fg. 25 coi nn. 4262-748-751-746-747-11(parte);
- con D.D. n. 144 del 24.02.2016 si è dato atto dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del documento tecnico contenente il risultato della Caratterizzazione dell'area ex sottostazione Enel all'interno del lotto 2 – Area 1A e dell'assenza di contaminazione di tale porzione di sito;
- con D.D. n. 1099 del 23.10.2018 è stata revocata ex tunc la D.D. 1096/2014 e, conformemente a quanto stabilito nella Conferenze dei Servizi conclusiva in data 24.08.2018, è stata autorizzata l'attuazione del Progetto di Bonifica 2° lotto - Area 1B con previsione del seguente intervento: bonifica dei terreni mediante scavo dell'intero spessore di riporto per una profondità media di circa 1.50 m dall'attuale p.c., nella zona compresa tra i sondaggi SE, SB, SC e SG, effettuata per lotti di circa 1000 mq (1500 mc), disposizione in cumuli dei terreni scavati, cernita dei rifiuti e successivo smaltimento a discarica e riutilizzo del terreno "pulito", nonché la caratterizzazione dei terreni e la verifica della conformità di fondo scavo per il ripristino ambientale del sito. L'intervento segue le fasi operative prescritte nel titolo autorizzativo e quelle descritte in progetto, integrate, per la rimozione dell'amianto, giusto PdL approvato dall'ASL ai sensi ex art. 256 del d.lgs 81/08. A conclusione della bonifica dei terreni, monitoraggio delle acque sotterranee dalla rete di piezometri esistente per i parametri prescritti nella D.D. n. 589/2013;

Vista la nota pec dell'8.05.2019, acquisita al prot. n. 32167, con la quale la Burgo Group SpA ha trasmesso un Progetto integrativo del progetto originario approvato con la richiamata D.D. n. 1099/18, contenente la modifica dell'intervento di bonifica nelle aree individuate coi lotti n. 19-20-21 con l'asportazione di tutto il terreno individuato con colorazione scura, contenente fibre d'amianto;

Visto il verbale della riunione conclusiva della CdS del 03/10/2019 con la quale la CdS, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli enti competenti, ha ritenuto non ammissibile la variante progettuale e la bonifica dei terreni con la rimozione dell'amianto friabile presente nel terreno e, pertanto, in considerazione delle alte concentrazioni e notevoli quantità rilevate, la rimozione dovrà essere effettuata in ambiente chiuso con metodo di confinamento statico dinamico. Pertanto, la CdS ha respinto il progetto e concluso il procedimento ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della L. 241/90, con invito alla soc. Burgo Group SpA di riproporre un progetto secondo le indicazioni della CdS in tempi brevi. La Burgo Group SpA è obbligata ad adottare ogni misura di sicurezza e di prevenzione per prevenire danni all'ambiente e rischi per la salute pubblica:

Vista la nota PEC n. 76213 del 05/11/2019 con la quale il Comune ha comunicato la chiusura del procedimento ex art. 14 quater c. 1 L. 241/90;

Vista la nota PEC n. 16251 del 21/02/2020 con la quale la Burgo SpA ha trasmesso con l'integrazione n. 4 il nuovo progetto di bonifica in oggetto;

Vista la nota PEC registrata al protocollo del Comune n. 16253 del 21/02/2020 con la quale lo SPSAL San Salvo ha formulato alcune considerazioni preliminari sulla variante progettuale in oggetto;

Vista la nota PEC n. 20708 del 11/03/2020 con la quale il Comune ha sospeso le riunioni in base alle disposizioni di emergenza sanitaria relative al COVID-19 (DPCM del 09/03/2020 e successivi);

Richiamata la nota PEC n. 34904 del 20/05/2020 con la quale il Comune ha indetto la Conferenza di Servizi DECISORIA ex art. 14 c. 2 L 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90 per esame del nuovo Progetto di Bonifica 2º lotto (Area 1B), in variante all'intervento autorizzato con D.D. 1099/2018, coinvolgendo gli Enti di seguito elencati:

- Regione ABRUZZO DPC Dipartimento Territorio Ambiente Servizio Gestione
- Provincia di Chieti Settore 2 Ambiente:
- A.R.T.A. Abruzzo Dipartimento di Chieti;
- A.S.L. 02 Chieti Dipartimento Prevenzione, SIESP di Chieti e SPSAL di San Salvo;
- Consorzio Sviluppo Industriale Chieti Pescara;
- Comune di Chieti Dirigente del VI Settore;

Considerato che:

- l'oggetto dei lavori della Conferenza dei Servizi è: intervento di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ai sensi ex artt. 242-245 del D.lgs n. 152/06, del sito industriale dismesso ex Cartiera Burgo S.p.A. in via Piaggio - Chieti Scalo - Cod. CH900053 - nuovo Progetto di Bonifica 2° lotto (Area 1B), in variante all'intervento autorizzato con DD 1099/2018;
- il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 20-07-2020;

Tenuto conto che entro la data del 20/07/2020 sono pervenuti i seguenti pareri:

1. parere SPSAL San Salvo – ASL 2 Chieti -acquisito al prot. N. 35331 del 21 maggio 2020 con cui viene espresso il nulla osta alla bonifica secondo il progetto proposto salvo vincoli come di seguito integralmente riportato a firma del Dirigente Fisico del SPSAL Dott. Nicola Marisi:"In riferimento all'oggetto, fermo restando che l'effettuazione dei lavori richiesti, è vincolata al deposito, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, presso lo scrivente Servizio, di un Piano di Lavoro ex art. 256, del DLGS 81/2008, conforme al progetto presentato dal committente dei lavori ed alle vigenti norme di legge e di buona tecnica e alle prescrizioni degli organi interessati dalla Conferenza dei Servizi, rimettendosi, in relazione agli aspetti più specifici circa la gestione dei rifiuti/terreni di risulta ed alla protezione della popolazione confinante con il sito dell'ambiente in generale, a quanto dovesse essere ulteriormente indicato dagli organi competenti nelle specifiche materie sopra descritte, riservandosi di formulare ulteriori osservazioni, in materia di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, ai sensi del citato art. 256, del DLGS 81/2008, direttamente alla Ditta abilitata incaricata della esecuzione dei lavori, dandone, in ogni caso notizia a questa Conferenza di Servizi, dopo la ricezione del Piano di Lavoro esecutivo, si esprime, nell'ambito delle competenze dello scrivente servizio, nulla osta all'esecuzione della bonifica proposta"......;

- 2. parere del VI Settore Urbanistica del Comune di Chieti prot. n. 36661 del 28/05/2020, che in merito all'area oggetto di intervento precisa che le aree ricadono nel PRT del "Consorzio per lo l Sviluppo Industriale dell'Area Chieti Pescara" la cui destinazione urbanistica deve essere comunicata dal Consorzio stesso. Per quanto riguarda i vincoli, dalle tavole del "Quadro Conoscitivo nel PRG di cui alla D.C.C. numero 586 /2008 risulta quanto segue:
- 2.1. i terreni Fg 25 p.lle 11, 746, 747 e 751 sono interessati dalle "categorie di tutela e valorizzazione del Piano Regionale Paesistico";
- 2.1. i terreni Fg 25 p.lle 11 e 746 sono interessati da "linea di elettrodotto 150.000 V e sono riportati tra i "siti contaminati con procedure D.M. 471/99 e D.Lgs 152/2006".
- 3. parere della Provincia di Chieti Settore 2 Ambiente acquisito al prot. N. 47255 del 17/07/2020 da cui risulta che la Provincia aderisce ai pareri tecnici di competenza dello SPSAL (ASL - 02 Chieti) e dell'ARTA Abruzzo – (Dipartimento di Chieti);
- 4. parere tecnico dell'ARTA Abruzzo Dipartimento di Chieti acquisito al prot. N. 47650 del 20/07/2020 da cui risultano le seguenti prescrizioni richieste rispetto alle fasi 1 e 2 d'intervento previste nella variante progettuale in esame:
- Fase 1-il franco minimo (20 cm) tra il terreno superficiale, considerato pulito, e lo strato da rimuovere dovrà essere mantenuto per tutti i lotti. Qualora nello strato superficiale dovessero essere rinvenuti frammenti di cemento contenenti amianto, lo spessore da rimuovere dovrà comprendere anche tutto il terreno superficiale. Mentre se nel terreno superficiale dovessero essere rinvenuti ulteriori rifiuti speciali, a valle della separazione manuale, dovrà esso stesso far parte dei cumuli da caratterizzare per la verifica delle CSC col. b Tab. 1 All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06.
- Fase 2 per quanto riguarda la rimozione del livello contaminato si ritiene che la base dello scavo/rimozione debba essere anche valutato in corso d'opera, qualora si riscontrino ulteriori evidenze della presenza di rifiuti pericolosi lo scavo dovrà approfondirsi di conseguenza.

Dato atto che, dopo la scadenza del 20/07/2020, è pervenuto il seguente parere da parte della Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti – acquisito al prot. N. 48050 del 21/07/2020 da cui risultano le seguenti prescrizioni:

- a conclusione delle operazioni di bonifica del sito sia effettuato da parte della Burgo Group S.p.A. un monitoraggio ambientale, ai fini della verifica dell'eventuale presenza o meno di fibre di amianto aerodisperse in ambiente;
- sia svolto un programma di monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte, da concordare preliminarmente con ARTA – Distretto territorialmente competente, al fine di verificare la conformità dei valori di cui all'Allegato 5 alla Parte Quarta - Titolo V, Tab. 1 - Colonna B;
- siano rispettate le eventuali ulteriori prescrizioni previste dal parere di ARTA Abruzzo reso al Comune di Chieti.

Considerato che tutte le osservazioni e i pareri espressi dalle Amministrazioni consistono in integrazioni e prescrizioni senza necessità di apportare modifiche alla proposta;

Ritenuto, per quanto sopra, che questa Amministrazione è legittimata a procedere alla stesura della determinazione motivata di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della Legge 241/90;

- 744 Visti: Il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- La L.R. n. 45 del 19 dicembre 2007 e ss.mm.ii.;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 257 del 19 marzo 2007;
- La Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni regolarmente convocate e che non hanno espresso la propria posizione ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7, della L.n. 241/90;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di dare atto che, nei termini di cui all'art. 14-ter, comma 2, della L. n. 241/90, non sono pervenuti pareri contrari o motivati dissensi da parte delle altre amministrazioni e, pertanto, ai sensi dell'art.14-quater. comma 1, la presente determinazione sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- di approvare la proposta di variante al Progetto di Bonifica per il lotto 2 Area 1B, presentato il 21/02/2020 e registrato al prot. del Comune n. 16251, a firma del Dott. Geol. Massimo Ranieri, autorizzando il Rappresentante legale della soc. Burgo Group SpA, con sede legale in Altavilla Vicentina (VI) alla via Piave n. 1, ad eseguire gli interventi ambientali ivi previsti, nel rispetto del titolo V – parte IV - del d.lgs n. 152/06 e con le seguenti prescrizioni:
- 1) entro 30 giorni dalla data odierna dovrà essere presentata l'appendice alla polizza fidejussoria n. 22254480 a favore del Comune di Chieti ai sensi dell'art. 55, c. 9, della L.R.A. n. 45/07, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, conforme allo schema di cui all'all. c) della D.G.R.A. n. 254 del 24.08.2016 (BURA n. 22 del 08.06.16). Ai sensi del disposto di cui all'art. 242, comma 7, del d.lgs 152/06, l'entità della cauzione a favore del Comune di Chieti, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione e completamento degli interventi, è stabilita in € 888.427,78 (pari a 50 % del costo dell'intervento stimato in € 1.776.855,56), tenuto conto della tipologia d'intervento e del tempo programmato per la sua efficacia, deve avere validità di 1 anno con proroghe automatiche annuali fino al 5° anno, maggiorata di anni due, nel corso dei quali l'Ente garantito può continuare ad avvalersi della garanzia stessa con riferimento alle sole inadempienze verificatesi. E' fatto salvo eventuale incremento delle attività in relazione ai tempi programmati che richiederanno un'estensione con apposita appendice della polizza. In tale ipotesi, in prossimità della scadenza dell'intervento programmato, la soc. Burgo Group SpA è tenuta a presentare una relazione tecnica del D.L., contenente la valutazione dei nuovi costi unitamente alla estensione con appendice della polizza già stipulata;
- 2) i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dei cantieri di cui al d. lgs n. 81/08;
- 3) la comunicazione circa la data di inizio dell'intervento dovrà essere trasmessa agli enti interessati preventivamente almeno trenta giorni prima e contenere la sottoscrizione del direttore dei lavori, dell'impresa esecutrice e del responsabile legale e/o procuratore della ditta proprietaria del sito. Alla stessa dovrà essere allegato il programma d'esecuzione. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi di avvenuta presentazione almeno trenta giorni prima all'ASL del Piano di Lavoro per la rimozione dei rifiuti contenenti amianto, nel rispetto di quanto disposto dal Tit. IX, capo III del d.lgs n. 81/08, e in base alle eventuali prescrizioni che saranno indicate dal SPSAL come da nota PEC a firma del Dott. Marisi del 21/05/2020;

- 4) l'intervento di rimozione dei rifiuti dovrà essere effettuato, oltre che in base quanto dettagliato nel progetto, nel rispetto delle ulteriori indicazioni operative dettate dai rappresentanti dell'Arta durante le attività di controllo dello svolgimento delle fasi progettuali e relativo contraddittorio. Le successive operazioni di campionamenti pareti e fondo scavo e il riempimento degli scavi stessi dovranno avvenire previa comunicazione all'Arta, per gli opportuni controlli e contraddittorio, da effettuare almeno 30 giorni prima della data comunicata dal Direttore dei lavori circa il prelievo dei campionamenti di parte. Ulteriori dettagli operativi saranno concordati in corso d'opera tra l'Arta e il Direttore dei lavori;
- 5) la soc. Burgo Group SpA dovrà affidare i lavori di rimozione dei rifiuti e trasporto a ditte abilitate per la specifica tipologia dandone comunicazione agli enti;
- 6) una volta rimossi i materiali a seconda della presenza o meno di materiali contenenti amianto, dovranno essere eseguiti prelievi di campioni dei terreni su pareti e fondo scavo per la ricerca dei seguenti parametri: Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12, Cromo totale, Cromo VI, Amianto, BTEX, IPA;
- a conclusione dell'intervento di bonifica dovrà essere effettuato il monitoraggio delle acque sotterranee dalla rete di piezometri esistente per i parametri già precedentemente prescritti nella D.D. n. 589/2013. La data dei campionamenti dovrà essere concordata con l'Arta di Chieti a cui, in ogni caso, dovrà essere data preventiva comunicazione per il contraddittorio;
- 8) dovranno essere rispettate le prescrizioni specificamente indicate dall'ARTA per le fasi 1 e 2 come segue:
 - Fase 1 il franco minimo (20 cm) tra il terreno superficiale, considerato pulito, e lo strato da rimuovere dovrà essere mantenuto per tutti i lotti. Qualora nello strato superficiale dovessero essere rinvenuti frammenti di cemento contenenti amianto, lo spessore da rimuovere dovrà comprendere anche tutto il terreno superficiale. Mentre se nel terreno superficiale dovessero essere rinvenuti ulteriori rifiuti speciali, a valle della separazione manuale, dovrà esso stesso far parte dei cumuli da caratterizzare per la verifica delle CSC col. b Tab. 1 All. 5 Parte IV Titolo V D.Lgs 152/06.
 - Fase 2 per quanto riguarda la rimozione del livello contaminato si ritiene che la base dello scavo/rimozione debba essere anche valutato in corso d'opera, qualora si riscontrino ulteriori evidenze della presenza di rifiuti pericolosi lo scavo dovrà approfondirsi di conseguenza.
- 9) dovranno essere rispettate le prescrizioni indicate dalla Regione Abruzzo DPC026 e in particolare:
 - concordare preliminarmente con ARTA per ciò che riguarda il monitoraggio delle matrici ambientali coinvolte al fine di verificare la conformità dei valori di cui all'Allegato 5 alla Parte Quarta - Titolo V, Tab. 1 - Colonna B;
 - a conclusione delle operazioni di bonifica del sito sia effettuato da parte della Burgo Group S.p.A. un monitoraggio ambientale, ai fini della verifica dell'eventuale presenza o meno di fibre di amianto aerodisperse in ambiente;
- 10) i lavori di bonifica dovranno essere conclusi entro 12 mesi decorrenti dalla data di notifica della presente determinazione. La data di ultimazione dell'intervento dovrà essere comunicata a tutti gli enti unitamente alla relazione finale del direttore dei lavori attestante l'efficacia delle misure attuate, con allegato certificato di regolare esecuzione e certificati delle analisi eseguite. All'Arta, alla Provincia e al Comune dovrà essere trasmessa copia dei formulari relativi a tutti i rifiuti smaltiti con allegato prospetto riepilogativo distinto per tipologia e codice CER e dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti dalla L.R.A. n. 17/2006. Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) con l'ultimazione dei lavori dei lavori di bonifica la Burgo Group SpA dovrà trasmettere al Comune copia del frazionamento catastale delle aree del lotto 2, munito degli estremi di approvazione dell'UTE, in conformità della rappresentazione e suddivisione planimetrica delle aree riportata nella tavola a firma dell'ing. Domenico Merlino, prodotta con nota prot. 2556 del 15.01.2014, anche al fine richiesto dal Consorzio Industriale in sede di Conferenza dei Servizi in data 19.06.18;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa a carico di questo ente, né riduzione di entrate, essendo l'adempimento avviato ad iniziativa diretta della soc. Burgo Group SpA;

- di disporre la registrazione della presente determinazione nell'apposito protocollo del V Settore e la conseguente trasmissione alla Segreteria Generale per quanto di competenza;
- di demandare all'Arta di Chieti e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL SPSAL ogni control consequenziale di rispettiva competenza;
- di notificare la presente determinazione a mezzo PEC alla ditta Burgo Group SpA;
- di trasmettere via PEC copia della presente alle amministrazioni e soggetti interessati nel procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Pescara (art. 2, lett. b, n. 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c.1, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Resp.le del Procedimento

(Dott. Giovanni Ghianni)

Il Dirigente V Settore Ing. Paold Intorbida)

SEGRETERIA GE

A ISTRUTTORE AMMINISTRATIVE

.La presente determinazione resterà affissa all'Albo Pretorio on line per gg.15 consecutivi: dal 10 al 24 agosto 2020 La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 10 agosto 2020

'Istruttore Incaricato Nic**o**la Salerni